

**REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER L'ACCERTAMENTO SELETTIVO DEI REQUISITI
ATTITUDINALI E PROFESSIONALI
PER LA CONVERSIONE DEI RAPPORTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN RAPPORTI A TEMPO
INDETERMINATO
(ART. 3, COMMA 17, DEL CCNL REGIONI/AUTONOMIE LOCALI DEL 14/9/2000)**

1. La conversione dei rapporti di formazione e lavoro in rapporti a tempo indeterminato può avvenire in funzione delle effettive esigenze dotazionali stabili dell'Ente, nel rispetto della programmazione occupazionale e a copertura di posti vacanti e disponibili in dotazione organica.
2. Di norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 17, del CCNL 14/9/2000 e dall'art. 3, comma 11, del D.L. n. 726/1984, convertito con L. n. 863/1984, la conversione del rapporto avviene nel corso del suo svolgimento, nell'ultimo mese del periodo contrattuale di formazione e lavoro.
3. In deroga a quanto previsto dal punto 2, quando specifiche e contingenti esigenze di carattere organizzativo e gestionale lo richiedano, il procedimento di conversione può essere attivato anche dopo la risoluzione del rapporto di formazione e lavoro, di norma entro i dodici mesi successivi, fatti salvi eventuali maggiori termini che si rendessero motivatamente necessari in funzione di dette esigenze. Tra tali esigenze sono ricomprese, in via esemplificativa, sia quelle riferite alla necessità di assicurare la partecipazione alle selezioni dei dipendenti con contratto prorogato ai sensi dell'art. 3, comma 14 del CCNL 14/9/2000, che le altre eventuali esigenze di razionale e contestuale svolgimento delle prove afferenti a più rapporti scadenti in date diverse, ma comunque riferiti alla medesima programmazione occupazionale. Tale procedura dovrà comunque essere seguita, a prescindere dalle date di scadenza dei singoli rapporti attivati, quando ciò si renda necessario per garantire la contestuale comparazione concorsuale di più candidati alla conversione del rapporto, quando i posti disponibili per la conversione, in compiuta coerenza con programmazione occupazionale, siano in numero inferiore a quello dei rapporti di formazione e lavoro stipulati per i medesimi profilo e categoria.
4. In ogni caso, il periodo contrattuale di formazione e lavoro, in caso di conversione anche successiva alla scadenza del rapporto, è computato nell'anzianità di servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto nel tempo in vigore.
5. Ai sensi del richiamato art. 3, comma 17, del CCNL 14/9/2000, le prove selettive sono finalizzate a verificare i requisiti attitudinali e professionali dei candidati alla conversione, richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire. Di norma, tale accertamento avviene mediante lo svolgimento di un colloquio, vertente sui seguenti oggetti:
 - a) effettiva acquisizione delle conoscenze oggetto del percorso di formazione seguito in corso di rapporto;
 - b) profili attitudinali allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale interessato;
 - c) specifica professionalità richiesta dal ruolo o dai possibili ruoli da ricoprire.
6. I candidati interessati alle procedure di conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, sono convocati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma, almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova selettiva.
7. La prova è soggetta a valutazione e, al termine, è formulata apposita graduatoria di merito. Detta graduatoria, essendo strettamente e unicamente finalizzata alla chiusura dei percorsi di formazione e lavoro, non assume validità temporale e si estingue con l'individuazione dei vincitori, fatta eccezione

per il caso di rinuncia alla conversione di uno o più vincitori, che determina il diritto alla conversione dei rapporti in capo a un corrispondente numero di candidati risultati idonei, individuati in coloro che succedono i vincitori in ordine di graduatoria.

8. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del punto 7, la graduatoria potrà essere utilizzata per convertire i rapporti di coloro che, idonei in graduatoria e nell'ordine della stessa, siano disponibili ad accettare il posto eventualmente liberato da coloro che abbiano accettato la conversione al termine del procedimento suddetto e che siano successivamente cessati per qualsiasi causa, entro i dodici mesi successivi all'approvazione della graduatoria stessa.
9. Alle procedura selettiva di cui al punto 5 è preposta una commissione esaminatrice, nominata a norma del regolamento applicabile all'Ente in materia di assunzioni. Superano il colloquio coloro che acquisiscano il punteggio di almeno 21/30. In caso di parità di merito, si applicano le norme di precedenza e preferenza previste per le procedure concorsuali pubbliche.
10. Gli atti della commissione sono approvati con determinazione del responsabile della struttura competente in materia di gestione giuridica del personale, previa verifica di regolarità del procedimento. La conversione dei rapporti avviene con determinazione del responsabile medesimo e correlata stipulazione idoneo contratto individuale di lavoro.